

Allegato all'atto registrato  
n. 9057  
26 NOV. 1998

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**"MARGINALIA"**

**Art. 1.** - E' costituita in Prato, via F.lli da Maiano n. 16, l'Associazione culturale denominata MARGINALIA.

L'associazione è libera, apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto.

**Art. 2** - L'Associazione MARGINALIA persegue i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

**Art. 3** - L'associazione MARGINALIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento per giovani ed adulti, incontri, concorsi letterari, mostre artistiche.

**Art. 4** - Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è



*Paolo Storti*  
*Antonio Spina*  
*Paolo Storti*  
*Paolo Storti*

subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio é insindacabile e contro la cui decisione non é ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

**Art. 5** - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**Art. 6** - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;


radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

**Art. 7** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

*Paolo Focini*  
*Paolo Sisti*  
*Luigi M...*  
*Stefano*  
*Antonio...*



261

- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale;
- sponsorizzazioni;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 8** - L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 9** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;

*Luigi Farnelli*  
*Stefano*  
*Roberto*  
*Roberto*

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

**Art.10** - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 11** - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

*Handwritten signatures and notes:*  
Fondatore  
M. M. M. M. M.  
Bologna  
S. S. S. S. S.  
M. M. M. M. M.  
D. D. D. D. D.

- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, e nel proprio ambito nomina presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

**Art. 13** - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce su convocazione di:

- il presidente;
- da almeno 2 componenti, su richiesta motivata.

*Handwritten signatures and names:*  
Fai d'orella  
Mehmet  
Fai d'orelli  
Stefano  
Maurizio  
Domenico  
Fai d'orelli  
Stefano  
Maurizio  
Domenico

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
- attuare le finalità previste dallo statuto.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 14** - Il presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

**Art. 15** - Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali

Paolo Focellini  
Maurizio  
Boris  
Maurizio  
Daniele



venga espressamente delegato.

**Art. 16** - Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Art. 17** - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Prato.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero alla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Prato. L'arbitrato avrà sede in Prato, ed il collegio giudicherà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

**Art. 18** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convo-

*Giuseppe...*  
*Michele...*  
*Barbino...*  
*Stefano...*  
*Mario...*

cazione, di almeno 2/3 dei soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 novembre 1998, si compone di n. 8 pagine.

Paolo Faresi  
Maurizio  
Paolo Faresi